



Statuto

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede, durata

E' costituita un'Associazione di promozione sociale denominata "FAMIGLIE ARCOBALENO: ASSOCIAZIONE GENITORI OMOSESSUALI", ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Famiglie Arcobaleno associazione genitori omosessuali, più avanti chiamata per brevità Associazione o Associazione Famiglie Arcobaleno, ha sede in via Bezzacca N.Ro 3, 20135 Milano.

La sede legale può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio direttivo.

L'Associazione potrà istituire filiali, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi istituzionali

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità e promozione sociale nei confronti degli associati e di terzi nei settori della tutela dei diritti civili e della promozione della cultura.

L'Associazione opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ed intende essere un luogo d'incontro e di riflessione su tutte le questioni riguardanti il desiderio e l'esperienza di essere genitori e omosessuali.

Si propone di riunire coppie e singoli gay e lesbiche e persone transessuali che abbiano o desiderino avere ed allevare dei figli. Accoglie inoltre tutti coloro i quali vogliono sostenere questo desiderio e impegno.

È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria.

Si richiama ai principi della solidarietà fra uguali rifiutando ogni forma di discriminazione e propone come modelli di vivere e di abitare le logiche del dialogo e del sostegno reciproco, aperto alla discussione ed alla risoluzione dei conflitti. Lo scopo principale dell'associazione è quello di difendere e promuovere tutti i tipi di genitorialità e in particolare agire per far sì che la genitorialità gay e lesbica sia presente nella realtà giuridica e sociale del nostro Paese. L'associazione si propone inoltre di lottare contro ogni forma di discriminazione verso gay, lesbiche e persone transessuali e i loro figli.

L'associazione "Famiglie Arcobaleno" difende e sostiene le scelte operate da lesbiche e gay e persone transessuali per mettere al mondo dei figli e crescerli nell'amore e nel rispetto, così come nella verità del loro concepimento e, quando possibile, delle loro origini.

In particolare, l'associazione "Famiglie Arcobaleno" difende e sostiene tutte le scelte procreative di adulti, single o in coppia quando attuate nel rispetto e nella dignità di tutte le persone coinvolte e se operate da adulti consenzienti, capaci di intendere e di volere, nel rispetto delle singole persone e delle loro libertà.

L'associazione "Famiglie Arcobaleno" si propone dunque i seguenti fini:



- a) promuovere il cambiamento sociale e culturale sui temi della famiglia e della genitorialità omosessuale;
- b) promuovere la visibilità delle famiglie con componenti omosessuali o transessuali;
- c) promuovere lo scambio d'informazioni sulla maternità lesbica e sulla paternità gay;
- d) promuovere la divulgazione di strumenti culturali (libri, film, etc.) utili alla crescita dei figli con uno o più genitori omosessuali, nonché ai genitori stessi, agli operatori scolastici, sanitari e chiunque venga in contatto con questa realtà;
- e) promuovere l'aggregazione tra le famiglie nelle quali uno o più genitori siano omosessuali, diffondendosi capillarmente sul territorio nazionale come presenza attiva;
- f) agire attivamente per garantire ai bambini che vivono con uno o più genitori omosessuali il rispetto e la tutela dovuti ad ogni minore sia sul piano sociale che su quello giuridico;
- g) assicurarsi che siano rispettati i diritti dei genitori omosessuali e dei loro figli in caso di divorzio o separazione da una precedente unione eterosessuale.
- h) essere luogo di accoglienza e tutela per le proprie socie e i propri soci che affrontano controversie familiari o qualsivoglia fattispecie non regolamentata dall'attuale legislazione;
- i) far sì che sia riconosciuto legalmente il ruolo dei genitori sociali e dei cogenitori, in particolare laddove il minore sia nato o allevato all'interno della coppia omosessuale e abbia quindi di fatto genitori dello stesso sesso;
- l) sostenere cause giudiziarie individuali e collettive volte al riconoscimento dei diritti delle famiglie in cui uno o più genitori sono omosessuali;
- m) far sì che la Procreazione Medicalmente Assistita sia aperta alle coppie dello stesso sesso e ai singoli
- n) e che l'adozione sia aperta alle coppie dello stesso sesso e ai singoli;
- p) far sì che i genitori omosessuali e i loro figli godano di diritti identici a quelli dei genitori eterosessuali e dei loro figli.
- q) promuovere la diffusione, all'interno e all'esterno dell'associazione, di buone pratiche in merito alla progettazione di una PMA rispettosa e dignitosa di tutte le persone coinvolte

Articolo 3

Attività e modalità di perseguimento degli scopi

Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'articolo 2 l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione potrà svolgere ogni attività ritenuta idonea, in particolare potrà:

- a. promuovere iniziative di studio, ricerca, informazione e produzione di opere culturali ed artistiche intese all'incremento della cultura in tutte le sue forme;
- b. promuovere, favorire ed effettuare anche direttamente attività educative e di istruzione, corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;



- c. organizzare, gestire o supportare laboratori di ogni genere, allo scopo prevalente di sperimentare e promuovere le finalità di cui all'art. 2, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- d. ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziarie direttamente o indirettamente iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione; in tal senso potrà svolgere attività di agenzia di stampa e fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- e. realizzare manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere e mostre;
- f. tutelare i diritti civili di lesbiche, gay e persone transessuali, agire in giudizio e/o di fronte a organi istituzionali a tutela di propri associati;
- g. promuovere e realizzare attività assistenziali, socio-assistenziali e di mutuo-auto aiuto, nei confronti di lesbiche, gay, persone transessuali e di loro famigliari che si dovessero trovare in condizione di bisogno;
- h. costituire, promuovere e sviluppare l'attività di Enti aventi scopo analogo o comunque connesso al proprio, partecipando anche al loro capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali anche sotto forma di erogazione liberale, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;
- i. promuovere iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- j. ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente attività scientifica, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali ed artistiche, ricerche ed attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse;
- k. svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande verso i soci ed i non soci nei locali presso i quali sono istituiti sedi e circoli dell'Associazione, ovvero nel corso di manifestazioni, eventi, sagre, fiere, incontri, raccolte pubbliche di fondi;
- l. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Comitato Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
 - stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
 - stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
 - promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
 - istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.



L'Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività commerciale, patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

Articolo 4

Soci

Sono soci ordinari le persone che abbiano raggiunto la maggiore età e siano ammesse dal consiglio direttivo, che si riconoscano nel presente statuto, in possesso dei requisiti indicati nel regolamento interno.

E' prevista la possibilità che organismi, enti ed associazioni che esprimono finalità congruenti ed interessi comuni con quanto previsto dal presente statuto aderiscano all'Associazione con la qualifica di "soci collettivi". La domanda di ammissione dei "soci collettivi" è corredata dalla delibera dell'organismo competente, nella quale deve essere indicato il nominativo del rappresentante e del suo sostituto, nonché dello Statuto del soggetto richiedente.

I soci, ordinari e collettivi hanno diritto all'elettorato attivo e passivo secondo le regole stabilite dal regolamento interno.

Possono inoltre far parte dell'Associazione, con la qualifica di "soci onorari", su nomina del consiglio direttivo persone che per professionalità, competenza, esperienza, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il regolamento interno individua per tali soci le opportune modalità di partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5

Ammissione dei soci

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, presentando domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Avverso il rifiuto della domanda di ammissione è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti.

Articolo 6

Quote sociali



I soci devono versare le quote associative annuali e non saranno ammessi a partecipare alle attività se non in regola con tali versamenti. La quota associativa non è trasferibile né rimborsabile. Così come previsto dal successivo art.14 il valore della quota associativa è stabilito annualmente dal consiglio direttivo e vale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti: hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione.

Tutti i soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 8

Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo dalla notifica per fare ricorso al Collegio dei Garanti a norma dell'art. 21..

Articolo 9

Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite:



1. dalle quote associative versate annualmente dai soci;
2. dai contributi di Enti Pubblici o Privati e di persone a sostegno delle attività dell'Associazione;
3. dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi; anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
6. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
8. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale e non destinata esplicitamente ad incremento del patrimonio.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 10

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'Atto Costitutivo e potrà essere incrementato da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni; espressamente destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio dell'Associazione;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 11

Esercizio sociale e rendiconto



L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 12

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Revisore dei Conti, ove nominato;
- e. il Collegio dei Garanti, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

Articolo 13

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta ; ogni socio può rappresentare un solo altro socio.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c.. Hanno diritto a partecipare alle votazioni dell'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione di avviso presso la sede sociale e/o tramite invio di lettera (, con messaggio di posta elettronica, o altri mezzi idonei) a tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea,



almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Le Assemblee dei Soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ove presente, o in sua assenza da un delegato del Consiglio Direttivo. In assenza di tale delega l'assemblea elegge un Presidente all'apertura della seduta.

Il Presidente nomina un segretario che cura la stesura del verbale della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'assemblea straordinaria è valida in prima e seconda convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in terza convocazione, qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per la modifica dello statuto o lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima e seconda convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla terza convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Articolo 14

Compiti e Attribuzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. elegge il Consiglio direttivo;
2. elegge, se lo ritiene opportuno, il Revisore dei conti;
3. elegge, a norma dell'art. 21, il Collegio dei Garanti, con indicazione del Presidente;



4. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
5. definisce il programma generale annuale di attività;
6. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
7. delibera sulle responsabilità dei consiglieri.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 5 (cinque) membri a un numero massimo di 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei membri.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti.. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Consiglio direttivo è composto da:

- 1.il Presidente;
- 2.il Vice Presidente;
- 3.il Segretario, se nominato;
- 4.il Tesoriere, se nominato.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1.la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'assemblea;
 - 2.la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente, se l'assemblea non ha deliberato in merito;
 - 3.la nomina, se lo ritiene opportuno del Segretario e del Tesoriere;
 - 4.l'ammissione all'associazione di nuovi soci;
 - 5.la redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - 6.la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
 - 7.la determinazione delle quote associative annuali;
 8. il conferimento di procure generali e speciali e l'attribuzione di deleghe;
 9. la redazione di Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo inoltre riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; delibera in ordine alla decadenza ai sensi dell'art. 7, ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; instaura i rapporti di lavoro, per i quali fissa mansioni, qualifiche e retribuzioni.



In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti, se prevista. Allorché questa fosse esaurita (o inesistente), indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In tali casi il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri sino all'elezione del nuovo Consigliere a meno che non siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea nei termini indicati nel regolamento interno.

Articolo 16

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Convoca il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

L'Associazione ha facoltà di aprire conti correnti bancari e/o depositi e conti correnti postali.

L'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi avverrà con la firma del Presidente e, per delega con firma del Vice Presidente e del Tesoriere, se nominato.

Articolo 17

Segretario

Il Segretario, se nominato, redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli insieme al Presidente.

Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'ufficio di segreteria, avvalendosi dell'apporto di uno o più collaboratori, nominati dal Consiglio Direttivo, con durata triennale.

Articolo 18

Tesoriere



Il Tesoriere, se nominato, tiene i registri contabili e la relativa documentazione, nonché l'inventario di beni di proprietà dell'Associazione. Provvede alla compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo. Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo, illustrandola ai competenti organi.

Articolo 19

Revisore dei conti

L'assemblea ordinaria degli associati ha facoltà di nominare un revisore dei conti. Il Revisore ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee e vigila sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente statuto. Il Revisore esamina ed approva, sottoscrivendolo, il bilancio annuale dell'Associazione e presenta all'assemblea la propria relazione di controllo. La carica di revisore dura un triennio ed alla scadenza può essere rinnovata.

La carica di revisore è incompatibile con le altre cariche e può essere ricoperta anche da non iscritti che abbiano una specifica competenza in materia contabile e gestionale.

Articolo 20

Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

- a. interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- b. fornire un parere preventivo sulla conformità dei regolamenti territoriali e nazionali allo statuto ;
- c. dirimere le controversie insorte tra soci e gli organismi dirigenti Territoriali e Nazionali;
- d. dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti;
- e. pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 8 del presente Statuto;
- f. pronunciarsi sui provvedimenti di mancata ammissione di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Il Collegio dei Garanti è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea, comunque in numero dispari. I componenti sono eletti tra i soci.

I componenti del Collegio dei Garanti non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno di Famiglie Arcobaleno.

Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per ogni questione ad essi deferita e nel disimpegno in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi.

Il Collegio dei Garanti è convocato dal Presidente del Collegio dei Garanti.



In caso di controversie, il Collegio deve essere convocato entro 15 giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi 30 giorni, salvo proroga non superiore ai 30 giorni concessa dalle parti.

Le richieste ed i ricorsi rivolti al Collegio dei Garanti nonché tutti i pareri forniti e le decisioni adottate dal Collegio stesso sono immediatamente comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo che le trasmette all'Assemblea tramite verbale.

Contro le decisioni di esclusione di cui all'articolo 8 del presente Statuto e sui provvedimenti di mancata ammissione di cui all'articolo 5 del presente Statuto è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 gg.

Articolo 21

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza indicata all'art. 13.

Il patrimonio residuo verrà devoluto ad una associazione o ente che persegua finalità similari o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 22

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 383 del 2000 ed alla Legge Regionale della Lombardia n. 1 del 2008.